

ALL'UFFICIO AFFARI INTERNAZIONALI
DELLA PROCURA GENERALE DELLA CASSAZIONE

Oggetto: 65ma Riunione Plenaria della Rete Giudiziaria Europea (*European Judicial Network*).
Copenaghen 5-7 novembre 2024.

1. Il sottoscritto ha partecipato, dietro selezione, al *meeting* plenario in oggetto, organizzato dalla Danimarca quale Paese avente la Presidenza UE dell'attuale semestre.
2. Lo svolgimento del *meeting* ha seguito la formula ormai consolidata: la riunione è stata introdotta dai saluti di rito delle Autorità e da un bilancio delle attività svolte finora dalla Rete, sono stati sintetizzati i risultati raggiunti nei *meetings* precedenti e sono successivamente seguiti *workshops* separati (ogni partecipante doveva scegliere in anticipo il *workshop* cui partecipare) incentrati sulle tre tematiche di seguito descritte, terminando con una riunione plenaria finale che ha sintetizzato le analisi e conclusioni raggiunte nei differenti *workshops*: a) Contrasto al crimine organizzato (*combatting criminal organizations*); b) La commercializzazione del crimine (*crime as a service*); c) Gli assets digitali gestiti tramite blockchain e tecnologie DLT (*crypto assets*).
3. Quanto alla prima tematica, si sono inizialmente passati in rivista gli eventi storici aventi come protagoniste bande criminali che, sotto l'apparenza di associazioni di appassionati di moto uniti da uno spirito di fratellanza e da una comune subcultura, negli anni 90 del secolo scorso, scatenarono, nei paesi della penisola scandinava e in Danimarca, una serie di scontri violenti conosciuti come *Grande guerra biker del nord*, comportanti, tra l'altro anche undici omicidi, di cui due ai danni di incolpevoli passanti, così generando insicurezza e disordine sociale.
Tale situazione, a parte una serie di condanne per i reati commessi e già previsti dal codice, aveva portato ad una serie di iniziative legislative snodatesi dal 1996 al 2024 che miravano ad adattare la legislazione nazionale alle situazioni che occorreva via via affrontare: erano state pertanto introdotte misure di diritto penale, procedurale ed amministrativo, quali restrizioni alla libertà di riunione, uso di agenti in borghese e di testimoni anonimi, introduzione di aggravanti ad effetto speciale nell'ipotesi di fatti commessi nel contesto di un conflitto tra bande organizzate e per l'uso o il possesso di armi, il divieto di assoldare minorenni nelle bande, divieto di accesso a determinate aree.
Recentemente, inoltre, la strategia di contrasto si era incentrata su operazioni proattive di investigazione, anche in materia di riciclaggio, sull'istituzione di una speciale unità investigativa ("*Danish FBI*"), sulla possibilità di privare della cittadinanza danese i soggetti resisi responsabili di danni agli interessi vitali della Nazione ed infine sulla possibilità di disporre lo scioglimento o il divieto di un'organizzazione che fosse definita da un tribunale come mossa da un fine criminale: concretamente, si era però verificato che era difficile per il PM dimostrare la sussistenza di questo fine come prevalente, il che aveva condotto i giudici a negare lo scioglimento per le associazioni denominate *Hells Angels*, ma ad accoglierlo – con sentenza della Corte Suprema del 2021 per *LFT* e con sentenza di un tribunale di primo grado del 2025 per *Bandidos* - stabilendo la sussistenza dei due

presupposti richiesti e cioè: a) l'esistenza di un'associazione, caratterizzata da una struttura gerarchica con precise regole di condotta ed insegne di riconoscimento dei membri, nonché con supporto economico ai membri detenuti e ai loro familiari; b) delitti diffusi e gravi come parte sistematica della sua attività.

Quanto alla banda *Bandidos*, la sfida attuale sarebbe costituita dal fatto che la stessa è attiva in molti Paesi europei, con attività transnazionali e "federali", e che i suoi membri si stanno riorganizzando all'estero per aggirare il divieto posto dalla Danimarca.

In sede di discussione, abbiamo verificato che il reato associativo - quale reato autonomo o come aggravante e, nel primo caso, in forme diverse e con differenti previsioni di scopo (ad es., in Irlanda il sodalizio è proibito solo se mira a sovvertire le istituzioni) - è presente in tutti i Paesi europei, con l'eccezione di Svezia e Olanda (e quanto ai Paesi extra-UE, con cui la Rete ha accordi di collaborazione, di Serbia e Macedonia del Nord) e che solo in Italia esiste la forma speciale dell'associazione mafiosa. Si è discusso dell'onere probatorio e delle difficoltà ad esso connesse legate alla particolarità del fenomeno criminoso. Io ho posto il tema del pericolo, che nasce dalle connotazioni proprie del crimine organizzato, che risiede nell'attitudine dell'omertà e dell'intimidazione a ingenerare reticenze durante le indagini o ritrattazioni in udienza, scoprendo che, di fronte a questa fenomenologia, nessun Paese europeo, al di fuori dell'Italia che ha elaborato una specifica normativa e giurisprudenza, appare preparato ad affrontarla.

Le conclusioni si sono sviluppate intorno alla necessità di svolgere indagini parallele, intensificando gli strumenti degli scambi informativi e delle squadre investigative comuni (SIC o JITs acronimo di *Joint Investigation Teams*): quest'ultimo istituto, molto utile per gravi reati transnazionali, è basato su un accordo tra le autorità competenti - sia nel settore giudiziario (giudici, procuratori, giudici istruttori) sia in quello dei servizi di contrasto di polizia - di due o più Stati, concepito per un periodo di tempo limitato (in genere 12 o 24 mesi) e per un obiettivo specifico al fine di effettuare indagini penali in uno o più degli Stati coinvolti. È peraltro possibile anche costituire SIC sulla base di accordi di collaborazione con e tra autorità competenti di Stati che non appartengono all'Unione europea.

4. Quanto alla seconda tematica, si è iniziato con una descrizione generale del termine usato per la tematica: *crime as a service* è un concetto generale che può avere vari significati uniti da un comune denominatore costituito dalla sussistenza di servizi specializzati offerti da criminali ad altri criminali per reati informatici, per reati di riciclaggio o per fornire dei sicari, per cui la tematica finisce col riguardare una serie vasta di reati, in particolare reati associativi, traffico di stupefacenti, cybercrimes e reati economici e finanziari.

Le problematiche sono legate al fatto che fenomeni del genere coinvolgono varie figure criminali, l'istigatore, il reclutatore, il facilitatore e l'esecutore, i quali spessissimo risiedono in Paesi diversi, per cui si pone la necessità di favorire tra gli Stati membri un'omologazione normativa degli istituti giuridici connessi alla responsabilità penale da partecipazione ad un reato e al confine tra atti preparatori non punibili e tentativo: l'anticipo della punibilità per gli atti preparatori e l'introduzione del principio di responsabilità per partecipazione ad un'organizzazione criminale anche per un breve

segmento temporale e per un contributo limitato potrebbero costituire una buona strategia di contrasto a questo tipo di criminalità.

Poiché nell'ipotesi di *crime as a service* potrebbe facilmente essere coinvolta la giurisdizione di più Paesi, un buon approccio è quello di iniziare le investigazioni congiunte iniziando dal Paese dove il reato è stato consumato, atteso che tale tattica investigativa rende più agevole e rapido il seguito investigativo, tutelando al contempo gli interessi della vittima. Ed infatti, le indagini dovrebbero iniziare proprio dal sequestro degli strumenti di comunicazione dell'esecutore materiale (telefono cellulare e computer) e dal decifrare eventuali comunicazioni criptate. Un ottimo strumento investigativo consiste, infine, nell'intercettazione di conversazioni criptate.

Trattandosi di un fenomeno criminale solitamente transnazionale, la Rete Giudiziaria Europea si rivela uno strumento fondamentale, mettendo essa in collegamento diretto tra loro (anche in via informale) i punti di contatto dei Paesi membri coinvolti nelle indagini, nonché consentendo ai punti di contatto della Rete di coordinarsi coi loro omologhi di altri Stati, estranei all'U.E. ma con i quali sono stati conclusi accordi di collaborazione. Pertanto, si è acclarata l'importanza della cooperazione con Paesi terzi, anche al fine di evitare sacche di impunità per i reati transnazionali. La Rete, però, segue un modello in base al quale il magistrato del Paese richiedente contatta il suo punto di contatto il quale, ma sua volta, si rivolge al punto di contatto territorialmente competente del Paese di esecuzione; si tratta, con tutta evidenza, di un format adatto all'implementazione di atti singoli, ma inidoneo nell'eventualità di eseguire attività investigative plurime o complesse in Paesi diversi. Rispetto alla Rete, che è una struttura ramificata, Eurojust si presenta, invece, come una struttura centrale ed operativa, maggiormente strutturata, dotata di *coordinator meeting* e *coordination center*, dunque più adatta a combattere la criminalità transnazionale.

5. Quanto alla terza tematica, va premesso che la materia è relativamente recente, risalendo infatti al 2008 l'invenzione dei Bitcoin, la prima cripto-valuta (attualmente ne esistono circa 10.000)¹, da parte di una persona o gruppo noti con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. Come è noto, la caratteristica delle cripto-valute è di non essere emesse né regolate da alcuna autorità centrale, a differenza delle monete tradizionali, e di essere basate sulla crittografia e più in particolare sulla tecnologia della *blockchain*, che ne impedisce la contraffazione e la duplicazione, così garantendo che il loro possessore sia unico.

Comparate con le valute ordinarie gestite dagli istituti finanziari o tenute come contante, le cripto-monete offrono un buon livello di privacy, grazie alla caratteristica di pseudonimia degli utilizzatori e pertanto sono anche meno soggette a sequestri e confische da parte delle autorità. Si tratta di un fenomeno che sta vivendo una crescita esponenziale e che necessita di essere regolamentata a livello internazionale per le sue interconnessioni con il crimine organizzato: si pensi, ad esempio, che la maggior parte delle società che offrono servizi di cripto-valute hanno sede nelle Seychelles e che

¹ La normativa italiana definisce le cripto-valute come una «rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente».

questa Nazione riceve ogni anno circa 120 richieste di assistenza giudiziaria, di cui il 95% riguardante cripto-valute (considerata la giurisdizione per territorio, le richieste di informazione non possono in teoria essere rivolte direttamente alle società ma devono passare per le autorità delle Seychelles).

Le cripto-valute si prestano ad essere impiegate non solo per reati legati al crimine organizzato, ma anche a reati di riciclaggio, *ransomware*, frodi telematiche, traffico di droga e di esseri umani, pornografia infantile, ecc., costituendo esse sia un mezzo per commettere reati (si pensi alle cripto-valute per pagare un sicario) sia per allontanare e oscurare il profitto di un reato dalla sua origine. Tale fenomeno criminale è paradigmaticamente legato alla transnazionalità: ad es., un riciclatore residente in Germania, utilizzando una società di servizi in cripto-valute con sede alle Seychelles, può riciclare denaro proveniente da un traffico di droga tra Sudamerica e Olanda o Italia.

Questa connotazione di essere “senza frontiere” costituisce una sfida nuova per gli investigatori che si trovano di fronte a mille difficoltà: gli Stati membri hanno approcci differenti al fenomeno criminale, sia in termini di regolamentazione che di possibilità di valorizzare prove elettroniche (*e-evidence*); le società che offrono servizi di scambio di cripto-valute hanno una struttura societaria opaca, è difficile localizzarne la sede effettiva e non collaborano con gli inquirenti; le autorità di polizia e i pubblici ministeri hanno un’insufficiente conoscenza del fenomeno e un patrimonio informativo carente.

Il contrasto a tale fenomeno risiede, pertanto, innanzitutto nel dare implementazione alla Direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 aprile 2024 in materia di recupero e confisca di beni di origine illecita, nonché nell’intensificazione della collaborazione transnazionale attraverso la Rete Giudiziaria Europea, Eurojust e SIC (JITs), nella formazione degli operatori, nell’individuazione di *best practices* e quindi nell’introduzione di protocolli condivisi di investigazione. Quanto in particolare alla Rete, si è ipotizzato di: a) creare delle cd. “*Fiches Belges*”² incentrate sui cripto-beni, fornendo informazioni pratiche sul contesto normativo applicabile e su ciò che avviene e si può fare a livello di singoli Paesi membri (non limitandosi solo alle tematiche del sequestro e della confisca); b) individuare dei Punti di Contatto della Rete esperti in cripto-valute o formarli in tale materia; c) fornire delle *guidelines* e informazioni pratiche sulle cripto-valute a pubblici ministeri e giudici.

6. La Riunione Plenaria si è infine conclusa con l’illustrazione del programma della Rete nel prossimo anno, tra cui l’implementazione della decisione di creare un gruppo provvisorio di esperti della rete per la collaborazione giudiziaria con Paesi terzi per raccogliere esperienze e *best practices*; con informazioni sulla revisione dell’Ordine di Investigazione Europeo (EIO) in tema di mutuo riconoscimento di prove nonché sulla partecipazione da remoto alle udienze; con informazioni sull’attività di EPPO e su quella di EJTN (che si occupa di formazione di pubblici ministeri e giudici dei Paesi membri).

² Le *Fiches Belges* sono uno strumento che fornisce informazioni pratiche su specifiche misure di investigazione o cautelari che rientrano nell’ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Tanto si relaziona al fine di tenere memoria di tale meeting per analoghi eventi futuri.

Il Sostituto Procuratore Generale
Nicola Lettieri

A handwritten signature in black ink, reading "N. Lettieri". The signature is written in a cursive style with a large initial "N" and a dot over the "i".